



Targhe prova Nuova circolare MIT illustrativa delle modifiche al DPR 474/2001

FAI INFORMA 095/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino comunica che proseguono gli approfondimenti della Direzione Generale per la Motorizzazione sulla nuova disciplina del rilascio delle targhe prova, introdotta dal D.P.R 229 del 21.12.2023, di modifica del [D.P.R n. 474 del 24.11.2001](#).

Dopo una prima circolare emessa dalla D.G Motorizzazione lo scorso 28 febbraio, lo scorso 2 maggio la medesima D.G è tornata sull'argomento con la [circolare prot. 12666](#) con la quale viene modificato il testo dell'originaria circolare in materia del 4 febbraio 2004, per tener conto delle novità previste nel D.P.R 229/2023.

Nel rimandare gli interessati alla lettura dell'ultima circolare ministeriale per tutti gli approfondimenti del caso, di seguito evidenziamo alcuni dei chiarimenti effettuati:

- La condizione essenziale che caratterizza la circolazione di prova è *“l'esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimenti”*. Questa condizione – precisa il MIT – ha carattere perentorio ed è quindi inderogabile.
- Tra i soggetti che possono ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova, compaiono le *“aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km”*. Questa limitazione massima di percorrenza – precisa il MIT – riguarda esclusivamente le aziende che effettuano la sopra descritta attività di spostamento dei mezzi, e non anche tutti gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla circolazione di prova.
- Per quanto riguarda la titolarità dell'autorizzazione, essa è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta, agendo in nome e per conto della stessa.
- Veniamo ora al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili che il nuovo Regolamento (art.1, comma 1 bis) ha fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a 12 mesi). Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione, mentre il numero massimo di autorizzazioni di cui può essere titolare un'impresa, è pari a 100.

Questa limitazione è in vigore dal 29 febbraio u.s per cui, a partire da quella data, non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni o rinnovate autorizzazioni già rilasciate, in sovrannumero rispetto a questo limite.

Su questo limite, i principali chiarimenti hanno riguardato i seguenti aspetti:

- Imprese che presentano una o più articolazioni locali dove viene svolta una delle attività che legittimano il rilascio della targa prova.

Nel calcolo degli addetti riferiti alla singola sede si tiene conto anche di quelli occupati nelle singole unità locali collegate, se queste ultime non sono dotate di un rappresentante legale o del preposto. Viceversa, se l'unità locale collegata alla sede secondaria è fornita di rappresentante legale o del preposto all'attività, nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili si tiene conto solo degli addetti in essa occupati.

Di conseguenza, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate) e a ciascuna unità locale dove è presente un rappresentante legale o un preposto.

Peraltro, poiché le autorizzazioni fanno capo alla stessa persona giuridica, potranno essere utilizzate anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie verificatesi in altre unità locali o sedi della stessa impresa.

- Per quanto riguarda la nozione di *“collaboratore con contratto di agenzia”* che rientra nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili, trattasi della *“persona fisica (agente) che, a norma dell’art. 1742 cod. civ, assume contrattualmente e stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’impresa e su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata”*. Tuttavia – prosegue la circolare – *“se l’agente è dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il collaboratore con contratto di agenzia può essere un dipendente dell’agente stesso”*. Il contratto di agenzia deve avere durata di almeno 12 mesi.
- Nella nozione di dipendente (*“persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato”*), rientrano anche: i collaboratori familiari (nelle imprese familiari); i soci lavoratori (nelle società di persone); i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azione).

Va detto peraltro che per quanto riguarda questa limitazione di una targa prova ogni 5 dipendenti/agenti, la FAI ha ricevuto segnalazioni da parte di imprese di autotrasporto specializzate nella movimentazione di questi mezzi non ancora immatricolati verso le concessionarie di vendita, le quali si sono viste costrette a ridurre la loro attività a causa dell’insufficiente numero di targhe prova di cui possono disporre. Per questo motivo, **la scrivente è prontamente intervenuta nei confronti della D.G Motorizzazione, chiedendo una rivisitazione di questo limite che tenga conto della specificità di queste imprese.**

- In merito al regime transitorio, tutte le autorizzazioni in scadenza dal 29 febbraio u.s vengono rinnovate alla luce delle nuove regole. Ciò vale a dire che la verifica del rispetto dei nuovi requisiti sarà fatta all’atto del rinnovo dell’autorizzazione, per cui l’impresa si

vedrà disporre dall'UMC il diniego di rinnovo (e dunque la revoca delle autorizzazioni in sovrannumero, sempre tenuto conto del rapporto 1 autorizzazione ogni 5 dipendenti/collaboratori) man mano che queste vengano a scadenza.

- L'autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro 6 mesi dalla sua scadenza, a pena di restituzione della stessa all'UMC. Resta fermo il divieto di utilizzare un'autorizzazione scaduta, anche se non fossero ancora trascorsi 6 mesi dalla sua scadenza.
- Quanto all'uso dell'autorizzazione, il MIT ricorda che:
- L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso;
- sul veicolo munito della targa prova deve essere presente il legale rappresentante o il preposto che rappresenta l'impresa titolare dell'autorizzazione. In alternativa, è ammessa la presenza di un dipendente dell'impresa o del collaboratore che partecipa stabilmente all'attività in base ad un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi, munito di delega rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa titolare dell'autorizzazione.
- Con gli autoveicoli e i rimorchi per il trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice del veicolo o ad un concessionario munito di regolare mandato della medesima casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica può essere trasportato un carico utile di proprietà della fabbrica stessa, al posto della zavorra. I commissionari e gli agenti di vendita possono utilizzare l'autorizzazione alla circolazione in prova anche per i veicoli usati, compresi quelli ritirati in permuta, ma sempre per gli scopi previsti per la targa prova.

Per tutti gli altri aspetti affrontati nella circolare, si rimanda alla sua approfondita lettura.